

POSIZIONE COMUNE 2009/788/PESC DEL CONSIGLIO**del 27 ottobre 2009****concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 settembre 2009 l'Unione europea (UE) ha condannato fermamente la repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre e ha chiesto il rilascio dei manifestanti e dei membri dell'opposizione arrestati. L'UE ha esortato le autorità della Repubblica di Guinea a procedere immediatamente a un'indagine approfondita sugli incidenti.

(2) Il 6 ottobre 2009, costernata per le presunte violazioni dei diritti umani a seguito della repressione e profondamente preoccupata per gli sviluppi della situazione nella Repubblica di Guinea, l'UE ha esortato il Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS), i partiti politici e tutti gli attori pertinenti nella Repubblica di Guinea a adottare immediatamente delle misure per ristabilire lo stato di diritto e riportare il paese sulla via del ritorno all'ordine costituzionale e alla democrazia.

(3) Tenuto conto della gravità dell'attuale situazione nella Repubblica di Guinea, il Consiglio ritiene necessario adottare misure dirette contro i membri del CNDS ed i soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta o della situazione di stallo politico in cui versa il paese, e imporre un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica di Guinea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Repubblica di Guinea di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o meno di detto territorio.

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'UE e della Comunità, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente.

2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica di Guinea da personale dell'ONU, da personale dell'UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio dei membri del CNDS e dei soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta del 28 settembre 2009 o della situazione di stallo politico in cui versa il paese, elencati nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione; o

c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'UE, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella Repubblica di Guinea.

7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 4

Tenuto conto degli sviluppi politici nella Repubblica di Guinea, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato.

Articolo 5

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'UE incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 6

La presente azione comune si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 8

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità ...)
1.	Capitano Moussa Dadis CAMARA	Presidente del CNDD d.d.n.: 01/01/64 o 29/12/68 Pass.: R0001318
2.	Generale Mamadouba Toto CAMARA	Ministro della sicurezza e della protezione civile e membro del CNDD
3.	Generale Sékouba KONATÉ	Ministro della difesa nazionale e membro del CNDD d.d.n.: 01/01/1964 Pass: R0003405
4.	Colonnello Mathurin BANGOURA	Ministro delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione e membro del CNDD d.d.n.: 15/11/1962 Pass.: R0003491
5.	Tenente colonnello Aboubacar Sidiki (<i>alias</i> Idi Amin) CAMARA	Ministro segretario permanente del CNDD, licenziato dall'esercito il 26/01/09
6.	Comandante Oumar BALDÉ	Membro del CNDD d.d.n.: 26/12/1964 Pass.: R0003076
7.	Comandante Mamadi MARA	Membro del CNDD
8.	Comandante Almamy CAMARA	Membro del CNDD d.d.n.: 17/10/75 Pass.: R0023013
9.	Tenente colonnello Mamadou Bhoie DIALLO	Membro del CNDD d.d.n.: 01/01/1956 Pass.: Service R0001855
10.	Capitano Koulako BÉAVOGUI	Membro del CNDD
11.	Tenente colonnello Kandia MARA	Membro del CNDD Pass.: R0178636
12.	Colonnello Sékou MARA	Direttore aggiunto della polizia nazionale, Membro del CNDD
13.	Morciré CAMARA	Membro del CNDD d.d.n.: 01/01/1949 Pass.: R0003216
14.	Alpha Yaya DIALLO	Membro del CNDD

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità ...)
15.	Comandante Mamadou Korke DIALLO	Ministro del commercio, dell'industria e delle PMI e membro del CNDD d.d.n.: 19/02/1962
16.	Comandante Kelitigui FARO	Ministro segretario generale alla Presidenza della Repubblica e membro del CNDD d.d.n.: 03/08/1972 Pass.: R0003410
17.	Colonnello Fodeba TOURÉ	Ministro della gioventù e membro del CNDD, licenziato dall'esercito il 07/05/09, d.d.n.: 07/06/1961 Pass.: R0003417/R0002132
18.	Comandante Cheick Tidiane CAMARA	Membro del CNDD
19.	Colonnello Sékou (<i>alias</i> Sékouba) SAKO	Membro del CNDD
20.	Tenente Jean-Claude PIVI (<i>alias</i> COPLAN)	Ministro incaricato della sicurezza presidenziale e membro del CNDD
21.	Tenente Saa Alphonse TOURÉ	Membro del CNDD
22.	Comandante Moussa KEITA	Ministro segretario permanente del CNDD incaricato delle relazioni con le istituzioni repubblicane e membro del CNDD
23.	Tenente colonnello Aïdor (<i>alias</i> Aëdor) BAH	Membro del CNDD
24.	Comandante Bamou LAMA	Membro del CNDD
25.	Sig. Mohamed Lamine KABA	Membro del CNDD
26.	Capitano Daman (<i>alias</i> Dama) CONDÉ	Membro del CNDD
27.	Comandante Aboubacar Amadou DOUMBOUYA	Membro del CNDD
28.	Capitano Moussa Tiégboro CAMARA	Ministro alla Presidenza, incaricato dei servizi speciali della lotta antidroga e della grande criminalità e membro del CNDD d.d.n.: 01/01/1968 Pass.: 7190
29.	Capitano Issa CAMARA	Governatore di Mamou e membro del CNDD
30.	Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY	Ministro della sanità e dell'igiene pubblica e membro del CNDD d.d.n.: 26/02/1957 Pass.: 13683

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità (funzione/titolo, data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità ...)
31.	Mamady CONDÉ	Membro del CNDD (RP presso le Nazioni Unite) d.d.n.: 28/11/52 Pass.: R0003212
32.	Sottotenente Cheikh Ahmed TOURÉ	Membro del CNDD
33.	Comandante Aboubacar Biro CONDÉ	Membro del CNDD d.o.b.:15/10/1962 Pass.: 2443
34.	Bouna KEITA	Membro del CNDD
35.	Idrissa CHERIF	Gabinetto del Presidente d.d.n.: 13/11/1967 Pass.: R0105758
36.	Sig. Mamoudou CONDÉ	Sottosegretario di Stato incaricato delle questioni strategiche e dello sviluppo sostenibile d.d.n.: 09/12/1960 Pass.: R0020803
37.	Tenente Aboubacar Chérif (<i>alias</i> Toumba) DIAKITÉ	Aiutante di campo del Presidente
38.	Ibrahima Khalil DIAWARA	Consigliere speciale di «Toumba» Diakité d.d.n.: 01/01/1976 Pass.: R0000968
39.	Sottotenente Marcel KOIVOGUI	Aggiunto di Toumba Diakité
40.	Sig. Papa Koly KOUROUMA	Ministro dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile d.d.n.: 03/11/1962 Pass.: R11914
41.	Nouhou THIAM	Portavoce del CNDD
42.	Capitano di polizia Théodore KOUROUMA	Addetto presso il Gabinetto della Presidenza d.d.n.: 13/05/1971 Pass.: Service R0001204